

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2269 del 11/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. per impianto ubicato in Via Castelfranco n. 2, Comune di Valsamoggia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2405 del 10/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. per impianto ubicato in Via Castelfranco n. 2, Comune di Valsamoggia (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. per l'impianto sito a Valsamoggia, in via Castelfranco n. 2, loc. Bazzano, dove viene svolta l'attività di cantina sociale. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Valsamoggia;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Valsamoggia.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP., C.F. e P.IVA 00182470369, con sede legale a Carpi (MO), per l'impianto ubicato a Valsamoggia, in via Castelfranco n. 2, ha presentato, nella persona di Laura Goldoni, in qualità di procuratore speciale di CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 6/9/2017 al prot. n. 44858 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento; comunicazione o nulla osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota del 5/10/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 5/10/2017 al prot. PGB0 n. 23084, ha trasmesso al

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Comune di Valsamoggia, ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 26/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 26/2/2018 al prot. PGB0 n. 4692, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Valsamoggia con propria nota del 16/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 16/3/2018 al prot. PGB0 n. 6477, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto nonchè parere favorevole per l'impatto acustico.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 10/5/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. ubicato in Via Castelfranco n. 2,
Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Valsamoggia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 20027 del 26/2/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13273 del 16/3/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 29509/2017

Documento redatto in data 10/5/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE
**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale
Richiedente **CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR.** (Pratica Suap n.
1908/17) per *“lavorazione uve conferite dai soci”* - Impianto sito in Comune di
Valsamoggia (BO), Via Castelfranco 2 – Località Bazzano. Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 50486 del 05/10/2017, da parte del
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Visti i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30979/17 del 13/11/2017 prot. 26282, pervenuto in data 13/11/2017 prot. 56662;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 1819 del 12/01/2018;
- Hera spa prot. 20027 del 26/02/2018 pervenuto al prot. n. 9926 del 26/02/2018;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR.** per la matrice *“Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e scarico di acque di prima pioggia e Comunicazione o nulla osta acustico”* relativamente alla **attività di “lavorazione uve conferite dai soci”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco 2 – Località Bazzano;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 10114 del 28/02/2017 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Castelfranco n. 2 Loc. Bazzano distinto catastalmente al Foglio 10 Mappale 552 sezione Bazzano M320B è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- parte Ambiti da riqualificare per rigenerazione urbana AR.s1 e parte parchi e verde pubblico attrezzato COL.C.c; Ambiti urbani entro i quali si prevedono azioni di qualificazione delle funzioni urbane centrali: parti dei tessuti consolidati esterni ai centri storici che nella strategia del PSC possono svolgere ruoli significativi di interventi puntuali di ridisegno e rafforzamento e qualificazione dei luoghi delle centralità urbane;
- parte in fascia di rispetto stradale e ferroviario;
- settore B: area caratterizzata da ricarica indiretta della falda;
- fascia di ambientazione di emittenza radiotelevisiva;
- l'area si trova in parte all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);
- contesto territoriale B3;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra:

- in parte nella Classe IV "Aree di intensa attività umana" e
- in parte nella Classe III "Aree di tipo misto";

Sempre secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, inoltre, l'insediamento rientra anche:

- in parte in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142) e
- in parte in fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459);

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 30979/17 del 13/11/2017 prot. 26282 (pervenuto in data 13/11/2017 prot. 56662), per il caso in questione *"Si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere di Hera spa prot. 20027 del 26/02/2018 pervenuto al prot. n. 9926 del 26/02/2018;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Tenuto conto di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR.** per la matrice "Nuova Autorizzazione allo Scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e scarico di acque di prima pioggia e Comunicazione o nulla osta acustico" relativamente alla **attività di "lavorazione uve conferite dai soci"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Castelfranco 2 – Località Bazzano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con le seguenti prescrizioni:

1) i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza:

- alla Classe IV "Aree di intensa attività umana" e
- alla Classe III "Aree di tipo misto"

per le rispettive porzioni di impianto ricadenti in tali classificazioni e (oltre a questi limiti)

2) per le porzioni di impianto rientranti anche:

- in parte in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);
- in parte in fascia di pertinenza acustica da ferrovie esistenti con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h (D.P.R. 18/11/1998 n. 459)

i livelli di rumorosità dovranno rispettare anche i limiti fissati per tali fasce di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per le sopra citate Classi III e IV;

Oltre a quanto sopra, il rilascio del nulla osta acustico è anche condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere posta in essere e mantenuta efficiente apposita e ben visibile segnaletica verticale ed orizzontale, attestante i percorsi degli automezzi all'interno dello stabilimento;

b) al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività, nel periodo di svolgimento della vendemmia 2018, e quindi entro e non oltre il 10 ottobre 2018, dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale nuove apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447. Tale documentazione dovrà essere inserita all'interno di una relazione tecnica, nella quale dovranno essere inoltre inseriti e specificati:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

1. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili indicati in relazione, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli, ovvero in facciata agli edifici stessi; tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;

2. le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;

3. per rumori a tempo parziale, la durata totale di attività o funzionamento;

c) entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni fonometriche, la relazione tecnica di cui al precedente punto b) dovrà essere inviata, a cura del legale rappresentante della Ditta CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR., all'Amministrazione Comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE – Distretto di Montagna, per le verifiche di competenza;

d) qualora le nuove rilevazioni evidenziassero il rispetto dei limiti di accettabilità, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione agli Enti della relazione di cui al precedente punto c) gli interventi di modifica della viabilità interna dovranno essere resi permanenti, attraverso la realizzazione/posa in opera di interventi strutturali, mediante cordoli o barriere tipo "new jersey".

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue come identificate del gestore (Hera SpA): industriali, domestiche, meteoriche di dilavamento;

2. le acque reflue di tipologia industriale dovranno rispettare nel pozzetto identificato S1, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

3. le acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare nel pozzetto identificato S2, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
4. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
5. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
6. la Ditta CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR., ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
7. le acque reflue scaricate in fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;
8. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
9. i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
9. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
10. l'Ente gestore (Hera SpA), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
11. la Ditta CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR. è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

12. il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore (Hera SpA) "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

13. l'Ente gestore (Hera SpA) ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera SpA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

15. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dello scarico dovrà darne immediatamente comunicazione all'ARPA-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia, all'Hera SpA ed all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati.

Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA ed i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 febbraio 2018
Prot. n. 20027

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05-10-2017 Num. prot.: 0096046
PA&S numero 27/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Cantina di Carpi e Sorbara Soc. Coop. Agr."- Lavorazione uve conferite dai soci nella Cantina di Bazzano sita in Via Castelfranco n.2 Loc. Bazzano - Comune di Valsamoggia (BO).

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.1908/17**
Domanda di AUA per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche, meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Mastrotto Alessandro in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. COOP. AGR.**" codice fiscale / p.IVA 00182470369 con sede legale in Carpi (MO) Via Cavata n.14 inerente la "**Cantina di Bazzano**" sita in VIA CASTELFRANCO n. 2 Località Bazzano - Comune di Valsamoggia (BO);

verificato dalla documentazione ricevuta che:

- l'attività della Cantina di Bazzano consiste nella vendita di prodotti vinicoli e tradizionali; nella pigiatura delle uve conferite dai soci (attualmente 200 ton di uve lavorate) durante il periodo della vendemmia; nella conservazione dei mosti, e a limitate lavorazioni vinicole (frizzantino);
- nello stabilimento di Bazzano non si effettua più, già da alcuni anni, l'imbottigliamento;
- l'attività della Cantina, discontinua durante l'anno in quanto legata alle fasi della lavorazione e della vendita del vino, si può schematizzare in tre periodi lavorativi:
 1. il periodo della "vendemmia", tra settembre e ottobre, in cui le lavorazioni prevalenti sono il ritiro dell'uva, la pigiatura, la pressatura, la fermentazione e lo stoccaggio del mosto per la successiva vinificazione;
 2. il periodo di "lavorazione vino", da fine ottobre a fine dicembre, in cui le lavorazioni prevalenti sono i travasi, la centrifuga e il taglio dei vini;
 3. il periodo di "travaso e lavaggi", da inizio febbraio a inizio settembre, in cui le operazioni prevalenti sono i travasi e i lavaggi serbatoi;
- il prelievo idrico medio nel corso dell'anno è stimato in circa 1.500 mc (processo = 90%, servizi igienici = 10%);

**SUAP ASSOCIATO PER I COMUNI DI
VALSAMOGGIA E MONTE SAN PIETRO**

Piazza Berozzi 3
40053 - LOCALITA' CREPELLANO
VALSAMOGGIA BO

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

- lo scarico terminale è costituito da acque reflue industriali (lavaggio impianti / attrezzature) convogliate nel punto di scarico "S1"; acque reflue domestiche (servizi igienici); e dalla raccolta delle acque meteoriche di copertura e di dilavamento aree impermeabilizzate, punto di scarico "S2";
- le acque reflue industriali sono sottoposte a trattamento depurativo in impianto fisico chimico biologico;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue come identificate in premessa: industriali, domestiche, meteoriche di dilavamento;**
- **le acque reflue di tipologia industriale dovranno rispettare nel pozzetto identificato S1, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare nel pozzetto identificato S2, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **le acque reflue scaricate in fognatura dovranno essere opportunamente quantificate;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
 Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale
**Impianto della CANTINA DI CARPI E SORBARA SOC. AGR. COOP. per impianto ubicato in Via
Castelfranco n. 2, Comune di Valsamoggia (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Valsamoggia prot. 13273 del 16/3/2018 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 26282 del 13/11/2017;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

- A. dovrà essere posta in essere e mantenuta efficiente apposita e ben visibile segnaletica verticale ed orizzontale, attestante i percorsi degli automezzi all'interno dello stabilimento;
- B. al fine di valutare l'effettivo impatto acustico dell'attività, nel periodo di svolgimento della vendemmia 2018, e quindi entro e non oltre il 10 ottobre 2018, dovranno essere eseguite da parte di un Tecnico competente in acustica ambientale nuove apposite rilevazioni fonometriche con analisi in frequenza, ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447. Tale documentazione dovrà essere inserita all'interno di una relazione tecnica, nella quale dovranno essere inoltre inseriti e specificati:
 1. i livelli sonori (post operam) previsti al confine di proprietà ed in corrispondenza di tutti i potenziali bersagli sensibili indicati in relazione, cioè della linea ideale di collegamento fra la fonte e tali bersagli, ovvero in facciata agli edifici stessi; tali livelli dovranno tener conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
 2. le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
 3. per rumori a tempo parziale, la durata totale di attività o funzionamento;
- C. entro il termine di 30 giorni dall'esecuzione delle rilevazioni fonometriche, la relazione tecnica di cui al precedente punto b) dovrà essere inviata, a cura del legale rappresentante della ditta in oggetto, all'Amministrazione Comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, per le verifiche di competenza;

- D. qualora le nuove rilevazioni evidenziassero il rispetto dei limiti di accettabilità, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione agli Enti della relazione di cui al precedente punto 5) gli interventi di modifica della viabilità interna dovranno essere resi permanenti, attraverso la realizzazione/posa in opera di interventi strutturali, mediante cordoli o barriere tipo "new jersey".
- E. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- F. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.